



COMUNE DI PONSACCO
Provincia di Pisa

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI
RIFIUTI "TARI"**

*Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 29/09/2020
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 30/06/2021
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 09/03/2022
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 39 del 31/05/2022
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 27/04/2023
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 30/06/2025
Modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 24/03/2026*

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Articolo 1 – Oggetto del regolamento
- Articolo 2 – Natura della tassa sui rifiuti
- Articolo 3 – Presupposti della tassa
- Articolo 4 – Esclusioni
- Articolo 5 – Definizione di rifiuto
- Articolo 6 – Soggetto attivo
- Articolo 7 – Soggetto passivo

TITOLO II – DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TASSA

- Articolo 8 – Base imponibile
- Articolo 9 – Determinazione della tariffa
- Articolo 10 – Tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti
- Articolo 11 – Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente
- Articolo 12 – Categorie di utenza
- Articolo 13 – Utenze domestiche: calcolo della tariffa
- Articolo 14 – Utenze non domestiche: calcolo della tariffa

TITOLO III – DICHIARAZIONI

- Articolo 15 – Dichiarazione di attivazione
- Articolo 16 – Dichiarazione di variazione e cessazione

TITOLO IV – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI – ESENZIONI

- Articolo 17 – Riduzioni tariffarie per utenze domestiche
- Articolo 18 – Riduzioni tariffarie per utenze non domestiche
- Articolo 19 – Applicazione delle agevolazioni e riduzioni della tassa
- Articolo 20 – Obblighi di comunicazione per la fuoriuscita dal pubblico servizio di raccolta e per l'avvio al riciclo

TITOLO V – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI – SANZIONI

- Articolo 21 – Riscossione
- Articolo 22 – Modalità per la rateizzazione degli avvisi bonari di liquidazione
- Articolo 23 – Funzionario responsabile
- Articolo 24 – Controlli
- Articolo 25 – Accertamenti
- Articolo 26 – Contenzioso
- Articolo 27 – Sanzioni e interessi
- Articolo 28 – Riscossione coattiva
- Articolo 29 – Richiesta di rettifica degli importi addebitati
- Articolo 30 – Richieste scritte di informazioni e reclami

TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 31 – Norme finali
- Articolo 32 – Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.
2. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) a decorrere dal 1° Gennaio 2023.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.
4. Ai fini dell'adeguamento alla deliberazione ARERA 15/2022 che ha adottato il Testo Unico per la Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), si applicano le definizioni previste dall'art. 1 del suddetto Testo Unico, *ratione temporis* vigente, nel rispetto della disciplina tributaria, degli obblighi di servizio e degli standard di qualità riportati nella Carta della qualità del servizio rifiuti.

Art. 2 - Natura della tassa sui rifiuti

1. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 3 - Presupposti della tassa

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali od aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - *locali*, le strutture stabilmente fisse al suolo, chiuse da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie;
 - *aree scoperte*, le superfici prive di edifici o di strutture edilizie e gli spazi circoscritti che non costituiscono locale.

Art. 4 - Esclusioni

1. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. Sono, inoltre, escluse dalla tassazione le superfici:
 - a) destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - b) destinate esclusivamente e permanentemente a luogo di culto;
 - c) destinate a istituzioni scolastiche statali per le quali si applica l'art. 33-bis del D. L. 31.12.2007 n. 248 come convertito con L. 28.2.2008 n. 31;
 - d) ove si esercitano le funzioni e servizi propri dell'amministrazione comunale;

- e) dei locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- f) delle aree adibite esclusivamente al transito o alla sosta gratuita dei veicoli. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti è determinata la superficie convenzionale di mq 20 per ciascuna pompa di erogazione;
- g) delle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui non vi sia allacciamento al servizio di erogazione di acqua, energia elettrica, gas e servizi telefonici e informatici;
- h) delle unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione, da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione degli stessi dopo che questi hanno trasferito la residenza/domicilio in RSA o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, in cui non vi sia allacciamento al servizio di erogazione di acqua, energia elettrica, gas e servizi telefonici e informatici;
- i) delle unità immobiliari in ristrutturazione ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico in materia Edilizia) o dichiarate inagibili.

3. Nel caso in cui la mancanza di allacci ai servizi a rete, la ristrutturazione o l'inagibilità di cui alle lettere g) e i) del comma precedente riguardi l'unità immobiliare ove il contribuente ha fissato la residenza anagrafica, questi è obbligato a dichiarare ove è domiciliato e a pagare il tributo TARI per l'unità immobiliare oggetto di domicilio.

4. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono in particolare, soggette a TARI:

- le superfici adibite all'allevamento di animali;
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo forestale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano paziente affetti da malattie infettive.

5. Per i produttori di rifiuti speciali non si tiene altresì conto della parte dell'area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali. Rimane fermo l'assoggettamento alla tassa delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche. Sono escluse dall'applicazione del presente comma le attività a cui si applica l'art. 8 comma 4 del presente Regolamento.

6. Per l'applicazione delle esclusioni da tassazione di cui ai commi precedenti, l'utente deve presentare apposita dichiarazione iniziale e/o di variazione ai sensi degli articoli 15 e 16 del presente Regolamento, indicando le superfici soggette ad esenzione. L'Ente può effettuare sopralluoghi per verificare la sussistenza delle condizioni di fatto dichiarate dal contribuente.

7. Per beneficiare delle esenzioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo è, inoltre, necessaria la dimostrazione dell'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente, presentando all'Ente copia dei formulari di identificazione dei rifiuti speciali o altra idonea documentazione comprovante, per ciascun anno di riferimento, lo smaltimento a termini di legge dei rifiuti speciali o pericolosi con ditte autorizzate. La documentazione deve essere prodotta entro il 30 aprile di ogni anno e comunque dietro richiesta per iscritto all'Ente. In caso di omessa o insufficiente produzione della documentazione o a seguito di verifiche da

parte dell'Ente della mancata produzione di rifiuti speciali, le superfici sono soggette a tassazione.

Art. 5 – Definizione di rifiuto

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico in materia ambientale) come modificato dal D.Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 6 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 7 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo è chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

TITOLO II – DETERMINAZIONE E APPLICAZIONE DELLA TASSA

Art. 8 – Base imponibile

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie di commisurazione della tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Per le altre unità immobiliari, la superficie di commisurazione della tassa è pari a quella calpestabile, con esclusione di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali.

3. La superficie calpestabile è misurata come segue:

- a) la superficie dei locali assoggettabile a tassa è misurata al netto dei muri, pilastri ed escludendo i balconi e le terrazze;

b) la superficie delle aree esterne assoggettabili a tassa delle utenze non domestiche è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto della superficie risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione, se si tratta di aree di proprietà pubblica;

c) nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate al metro quadrato superiore.

4. Per i locali o le aree ove si svolgono attività produttive, commerciali o di servizi, nei quali si producono anche rifiuti speciali o pericolosi e per i quali vi siano obiettive difficoltà nel determinare con precisione le superfici ove si producono esclusivamente rifiuti speciali o pericolosi, la superficie soggetta a tassazione è determinata in modo forfettario, applicando per ciascuna delle sottoelencate attività la percentuale alla superficie calpestabile totale:

Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto	50%
Officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere	70%
Tipografie artigiane	60%
Autocarrozzerie	50%
Produzione di Ceramiche	70%
Decorazione, molatura vetro	70%
Falegnamerie	70%
Laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario	70%
Gommisti	70%
Calzaturifici	70%
Galvanotecnica e verniciature	70%
Lavanderie	70%
Locali dell'industria chimica per la produzione di beni e prodotti	70%
Locali dell'industria tessile	70%
Ospedali, Case di cura e di riposo	70%
Cantine e frantoi con carattere industriale	70%
Laboratori fotografici	70%
Florovivaismo	70%

5. Ai fini della dichiarazione per la TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 49 o di cui all'art. 238 del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito con L. 22.12.2011 n.214.

Art. 9 - Determinazione della tariffa

1. La tassa sui rifiuti è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui all'art. 7 comma 1.

2. La tariffa è determinata tenendo conto dei criteri stabiliti con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché delle indicazioni di cui alla Deliberazione 363/2021 di ARERA, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, compresi anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad

esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente ad approvare le tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF) redatto dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti e dal gestore della raccolta e trasporto e dello spazzamento e lavaggio delle strade, ciascuno per la parte di propria competenza, entro i termini stabiliti dalla normativa vigente. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione, che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.

4. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

Art. 10 - Tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti

1. È istituita la tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti, dovuta, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.

2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae, anche in modo discontinuo, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista dal D.P.R. n. 158/1999.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Il Comune elabora gli avvisi di liquidazione da inviare alle utenze non domestiche suscettibili di produrre rifiuti urbani che operano per periodi temporanei e che per il medesimo periodo sono assoggettati al Canone Unico Patrimoniale.

6. Per le occupazioni temporanee rilevanti ai fini del Canone unico di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, il pagamento del predetto canone assorbe la tassa giornaliera di cui al presente articolo.

7. Per tutto quanto non previsto dai commi precedenti, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 11 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. Sulla tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe della tassa sui rifiuti. Salva diversa deliberazione adottata dalla Provincia, a decorrere dal 1° gennaio 2021 la misura del tributo è fissata al 5 per cento.

Art. 12 – Categorie di utenza

1. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.
2. La ripartizione dei costi totali del servizio tra le due tipologie di utenza avviene in percentuale, nella proporzione dettata dalla scelta dei coefficienti e dall'elaborazione delle tariffe deliberate dal Consiglio Comunale.

Art. 13 - Utenze domestiche: calcolo della tariffa

1. Le utenze domestiche comprendono i locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota fissa della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota fissa unitaria (corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale riferibili alle utenze domestiche) moltiplicata per la superficie occupata da ciascuna utenza e corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.
3. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria (corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) moltiplicata per il costo unitario (corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche) e corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.
4. Per le utenze domestiche la tassa è applicata a carico di un qualsiasi componente maggiorenne del nucleo familiare ivi residente, in considerazione della solidarietà del tributo, o a carico del maggiorenne che ha comunque a disposizione i locali, negli altri casi.
5. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari residenti nel comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.
6. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari non residenti nel comune, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella dichiarazione di cui all'art. 15 del presente Regolamento. In mancanza del numero di occupanti dichiarato dall'utente, si assume il nucleo convenzionale di uno, salva la possibilità dell'ente di accertare il diverso numero di occupanti. Sul tributo calcolato per il nucleo convenzionale di un occupante, non è applicabile alcuna agevolazione/riduzione di tassa.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari, la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà. Gli occupanti sono tenuti a denunciare all'Ente lo stato di fatto di convivenza di più nuclei familiari.

Art. 14 - Utenze non domestiche: calcolo della tariffa

1. Le utenze non domestiche comprendono tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base del D.P.R. n. 158/1999.
2. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota fissa della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dalla quota fissa unitaria (corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale riferibili alle utenze non domestiche) moltiplicata per la superficie occupata da ciascuna utenza e corretta con un coefficiente K_c , stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
3. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal costo unitario (corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche) moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza e corretta con un coefficiente K_d , stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
4. Ai fini dell'applicazione della tassa, ciascun locale o area delle utenze non domestiche è classificato in relazione alla sua destinazione d'uso, tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee come da Allegato 1 al presente Regolamento. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi non espressamente indicati in tale allegato, sono associate alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
5. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie omogenee di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento viene, di regola, effettuata sulla base della classificazione ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
6. Per le unità immobiliari promiscuamente destinate a svolgere attività ricettiva di carattere non imprenditoriale ciascuna porzione rappresenta un'autonoma utenza ai fini TARI, che verrà tassata secondo le regole ordinarie per le utenze domestiche, per la parte destinata a civile abitazione, e secondo le regole ordinarie per le utenze non domestiche, per la restante parte.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, si considerano utenze non domestiche se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative o se non costituiscono pertinenza dell'abitazione principale.

TITOLO III – DICHIARAZIONI

Art. 15 – Dichiarazione di attivazione

1. La dichiarazione iniziale, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio ai sensi della deliberazione ARERA n. 15/2022, deve essere presentata dai soggetti di cui all'art. 7 del presente Regolamento entro novanta (90) giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune di Ponsacco e/o disponibile presso la sede dell'Ente o compilabile online.
2. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.

3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centro commerciale integrato è l'amministratore, o comunque il soggetto che gestisce i servizi comuni, ad ottemperare all'obbligo di dichiarazione, e lo stesso è responsabile del versamento della tassa, ferma rimanendo la responsabilità solidale dei multiproprietari e dei possessori o detentori dei locali che costituiscono il centro commerciale integrato.

4. La dichiarazione iniziale per le utenze domestiche deve contenere i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome e codice fiscale;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo (incluso numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno), superficie calpestabile e dati catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, subalterno), nonché il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
- e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 del titolo qualificativo dell'occupazione;
- f) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

5. La dichiarazione iniziale per le utenze non domestiche deve contenere i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
- b) i dati identificativi dell'utente, tra cui denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA e le generalità complete di una delle persone che hanno la rappresentanza;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo (incluso numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno), superfici calpestabili (specificando per ciascuna di esse l'attività che vi è svolta) e dati catastali dell'immobile (foglio, particella, subalterno), nonché l'attività o le attività effettuata/e dall'utenza e il codice ATECO;
- e) la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 del titolo qualificativo dell'occupazione;
- f) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

6. In caso di omessa o insufficiente comunicazione dell'identificativo catastale da parte dell'utente, l'amministrazione comunale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 500 ai sensi dell'art. 7-bis del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

7. La richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, come indicato dal contribuente, fatte salve le ulteriori verifiche che possano incidere sulla pretesa impositiva ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati. Ai fini della decadenza dell'attività di accertamento e sanzionatoria si applicano i termini previsti dalla legge 147/2013 art. 1, comma 684.

Art. 16 – Dichiarazione di variazione e cessazione

1. La dichiarazione di variazione e di cessazione, corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio previste dalla Deliberazione ARERA 15/2022, deve essere presentata dai soggetti di cui all'art. 7 del presente Regolamento entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello

fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune di Ponsacco e/o disponibile presso la sede dell'Ente o compilabile online.

2. In deroga a quanto disposto dal precedente comma, le richieste di fuoriuscita dal pubblico servizio di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 152/06, devono essere presentate ai sensi del decreto-legge 41/21 entro il 30 giugno di ciascun anno.

3. Si applicano le previsioni di cui all'art. 15 commi 2 e 3 del presente Regolamento.

4. La dichiarazione di variazione e cessazione per le utenze domestiche e non domestiche deve contenere i seguenti campi obbligatori:

- a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
- b) i dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
- c) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) i dati identificativi dell'utenza: indirizzo (incluso numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno), dati catastali (foglio, particella, subalterno), superficie calpestabile dell'immobile e codice utenza;
- e) l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile, il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati e richieste di applicazione di riduzioni e/o esenzioni);
- f) la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 del titolo qualificativo dell'occupazione;
- g) in caso di dichiarazione di cessazione, le generalità e la residenza oppure la denominazione sociale e la sede del soggetto a cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo di residenza o di sede legale al quale ricevere eventuali comunicazioni;
- h) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

5. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione, se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta (90) giorni dalla cessazione, ovvero dalla data di presentazione della richiesta, se successiva a tale termine. Resta salva la possibilità di dimostrare che l'obbligo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

6. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione, se la relativa richiesta è presentata entro il termine di novanta giorni dalla variazione, ovvero dalla data di presentazione della richiesta, se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

TITOLO IV - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI

Art. 17 - Riduzioni tariffarie per utenze domestiche

1. **Utilizzo del biocomposter.** Per le utenze domestiche, occupate da nuclei familiari residenti, che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza dei locali o delle aree per i quali pagano la tariffa, è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa nella misura del 20%. La pratica del compostaggio deve essere dichiarata ai sensi

dell'art. 16 e la riduzione tariffaria viene applicata in caso di esito positivo degli opportuni controlli effettuati da parte dell'Ufficio Tributi. La verifica della pratica del compostaggio da parte dell'utente è effettuata periodicamente dal Comune oppure da soggetto terzo individuato dal Comune.

2. Interruzione temporanea del servizio. La parte variabile della tariffa è ridotta di 1/365 per ogni giorno intero di interruzione del servizio dovuto ad imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore aventi durata continuativa superiore a tre (3) giorni. In tutti gli altri casi, la tariffa è dovuta per intero.

3. Utenze non stabilmente attive. Per le abitazioni ad uso domestico, relative ad utenti residenti e domiciliati, non occupate per almeno tre (3) mesi continuativi dall'intero nucleo familiare residente e/o domiciliato, è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa nella misura del 30%. Per beneficiare della riduzione è necessario che il contribuente presenti apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 16, indicando l'abitazione di residenza o di domicilio non occupata temporaneamente, il periodo di mancata occupazione, la diversa abitazione principale occupata per il periodo di riferimento per la quale versa la relativa tassa e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte dell'Ente. La riduzione viene mantenuta per il periodo di mancata occupazione indicato, salve ulteriori dichiarazioni da parte del contribuente. La presente riduzione non si applica alle utenze per le quali viene applicato il nucleo di un componente ai sensi dell'art. 13 comma 6.

4. Residenti all'estero. Per gli utenti che risiedono o dimorano per più di sei (6) mesi all'anno fuori dal territorio nazionale è applicata una riduzione del totale della tariffa nella misura del 30%. Per beneficiare della riduzione è necessario che il contribuente presenti apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 16, documentando opportunamente la condizione di residenza o dimora all'estero, che deve essere posseduta da tutti i componenti del nucleo familiare iscritti all'utenza TARI, e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte dell'Ente.

5. Pensionati esteri. Per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato italiano e che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, è applicata una riduzione del totale della tariffa nella misura del 66,67%. Per beneficiare della riduzione è necessario che il contribuente presenti apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 16, allegando idonea documentazione. La presente riduzione non si cumula con quella disciplinata ai commi 3 e 4 del presente articolo.

6. Conferimenti al centro di raccolta. All'utenza domestica residente che conferisce al centro di raccolta a propria cura i rifiuti urbani, come di seguito identificati, è riconosciuta la riduzione in valore nel limite massimo di conferimento pro-capite come di seguito elencato per ciascun tipo di rifiuto:

Rifiuto	CER	Peso a persone in Kg a semestre	Sconto/kg
Rifiuti ingombranti+ RAEE	20 03 07	20,00	0,19
	20 01 23	15,00	
	20 01 35	5,00	
	20 01 36	10,00	
Olii e grassi commestibili	20 01 25	4,00	0,25
Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	13 02 08	2,50	0,20
Metallo	20 01 40	12,50	0,18

Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	20 01 38	10,00	0,15
Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	20 01 34	0,5	0,33
Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03	20 01 33	3,5	0,10
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	20 01 32	0,25	0,67
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	20 01 27	0,50	0,33
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	17 09 04	25,00	0,07
Pneumatici fuori uso	16 01 03	5,00	0,20
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	15 01 10	0,5	0,17
	15 01 11	0,5	
Rifiuti biodegradabili	20 02 01	15,00	0,17
Gas in contenitori a pressione	16 05 04	0,5	0,17
	16 05 05	0,5	
Toner per stampanti esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	08 03 18	0,5	0,33
Abbigliamento	20 01 10	2,5	0,07

La riduzione, nel limite massimo dell'imposta variabile calcolata, è applicata sui conferimenti effettuati per il periodo gennaio-dicembre, sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare risultanti all'Ente ed è liquidata in occasione della prima bolletta successiva al periodo di riferimento nel quale è avvenuto il conferimento. Per il solo anno 2023 la riduzione è applicata sui conferimenti effettuati per il periodo luglio-dicembre 2022. La riduzione non è prevista per le utenze domestiche di persone non residenti, le quali hanno esclusivamente la facoltà di accesso all'isola ecologica. L'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta deve esibire il codice anagrafico oppure il codice fiscale dell'intestatario dell'utenza TARI e riceve una ricevuta indicante il codice anagrafico dell'utente intestatario che conferisce, il giorno del conferimento, il tipo di rifiuti che conferisce contraddistinto con codice CER ed il peso di ciascuna tipologia di rifiuto.

6 bis. Ai sensi del comma precedente, al centro di raccolta devono essere conferiti i RAEE originati dalle utenze domestiche e non domestiche, previa verifica da parte dell'operatore dell'iscrizione dell'utenza conferente all'anagrafe TARI. Secondo le disposizioni contenute nell'art.4 lett. 1) D.Lgs. 49/2014 sono RAEE provenienti dai nuclei domestici i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle RAEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici. I rivenditori, manutentori ed installatori possono conferire al Centro di Raccolta, previa esibizione del relativo documento di trasporto, i RAEE ritirati presso le utenze a seguito della vendita di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche.

7. **Locali accessori.** Per le unità immobiliari classificate in categoria catastale c/2-c/6 e qualificabili quali pertinenze di abitazione principale è applicata una riduzione del totale della parte variabile della tariffa. Per beneficiare della riduzione è necessario che il contribuente presenti apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 16, documentando opportunamente la condizione di pertinenzialità, salvo accertamento da parte dell'Ente.

8. **Riduzioni per reddito.** Per le utenze domestiche, occupate da nuclei familiari residenti, è applicata sull'importo dovuto come determinato a seguito del riconoscimento del "Bonus sociale per i rifiuti" di cui all'art. 57 bis, comma 2, del D.L. 157/2019, una riduzione della parte variabile della tariffa in base al reddito, come di seguito indicato:

- a) riduzione pari al 100% della parte variabile della tariffa in presenza di un valore ISEE compreso tra 0 e € 5.000;
- b) riduzione pari al 60% della parte variabile della tariffa in presenza di un valore ISEE compreso tra € 5.001 e € 10.000;
- c) riduzione pari al 45% della parte variabile della tariffa in presenza di un valore ISEE compreso tra € 10.001 e € 15.000."

Per beneficiare della riduzione è necessario che il contribuente presenti apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 16, allegando dichiarazione ISEE in corso di validità, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. *Per il solo anno 2026, in considerazione dell'entrata in vigore del "Bonus sociale per i rifiuti" di cui all'art. 57 bis, comma 2, del D.L. 157/2019, il quale prevede l'applicazione del bonus sulla base dell'ISEE 2025/redditi 2024, il termine di scadenza di presentazione della DSU è prorogato al 30 aprile 2027, allineando così le scadenze di tutte le agevolazioni Tari ottenibili con ISEE 2026/redditi 2025.* L'agevolazione tariffaria ha effetto, *a regime*, per l'esercizio in corso ed è computata a decorrere dalla prima bollettazione utile successiva alla data di presentazione dell'istanza. Ai fini della determinazione dell'agevolazione, nel nucleo familiare non vengono computati i collaboratori domestici, le badanti e simili.

9. **Portatori di handicap e invalidi.** Per i nuclei familiari di cui fanno parte portatori di handicap riconosciuti con il punteggio massimo, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/92, o invalidi al 100% certificati in base alla legge vigente, purché non ricoverati, è riconosciuta una riduzione sulla parte variabile della tariffa nella misura del 25%. Per beneficiare della riduzione è necessario che il contribuente presenti apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 16, documentando opportunamente la condizione di handicap o invalidità con presentazione di copia della certificazione rilasciata ai sensi della legge vigente.

10. La copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni tariffarie, contributi ed esenzioni disciplinate ai commi 8 e 9 del presente articolo, è integralmente garantita dal bilancio comunale.

Art. 18 – Riduzioni tariffarie utenze non domestiche

1. **Concimaia.** Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui, costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa nella misura del 20%. La pratica del compostaggio deve essere dichiarata ai sensi dell'art. 16 e la riduzione tariffaria viene applicata in caso di esito positivo degli opportuni controlli effettuati da parte dell'Ufficio Tributi sulla pratica edilizia, come previsto dal Regolamento di Polizia Rurale.

2. **Aziende agricole.** Per le aziende agricole, in considerazione della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco mediante compostaggio, è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa nella misura del 20%, non cumulabile con la riduzione di cui al comma 1 del presente articolo. La pratica del compostaggio deve

essere dichiarata ai sensi dell'art. 16 e la riduzione tariffaria viene applicata in caso di esito positivo degli opportuni controlli effettuati da parte dell'Ufficio Tributi.

3. Interruzione temporanea del servizio. La parte variabile della tariffa è ridotta di 1/365 per ogni giorno intero di interruzione del servizio dovuto ad imprevedibili impedimenti organizzativi o per causa di forza maggiore aventi durata continuativa superiore a tre (3) giorni. In tutti gli altri casi, la tariffa è dovuta per intero.

4. Utenze non stabilmente attive (attività stagionali). Per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale, occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, è applicata una riduzione del totale della tariffa nella misura del 30%. Per beneficiare della riduzione è necessario che il contribuente presenti apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 16, allegando idonea documentazione.

5. Attività ricettive imprenditoriali. Per le utenze non domestiche quali Agriturismi, B&B e Case Vacanze, Affittacamere, iscritti in forma imprenditoriale ai sensi delle Legge Regione Toscana n. 86 del 2016 in materia di turismo, è applicata una riduzione sulla parte variabile della tariffa nella misura del 20%. Per beneficiare della riduzione è necessario che il contribuente presenti apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 16, allegando idonea documentazione.

6. Avvio al riciclo (art. 1 co. 649 L. 147/2013). Per le utenze non domestiche, in relazione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero, è applicata una riduzione sulla parte variabile della tariffa nella misura massima del 70%, calcolata tenendo conto del rapporto tra la quantità di rifiuti effettivamente avviata al riciclo e la quantità di rifiuti complessivamente prodotti. Per beneficiare della riduzione è necessario che il contribuente presenti apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento, allegando idonea documentazione.

7. Avvio al recupero/fuoriuscita dal pubblico servizio (art. 238 co. 10 D.lgs. 152/2006 TUA). Per le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico in tutto o in parte i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante specifica attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, è applicata una riduzione sulla parte variabile della tariffa, calcolata tenendo conto del rapporto tra la quantità di rifiuti effettivamente conferiti al di fuori del servizio pubblico e la quantità di rifiuti complessivamente prodotti. Per beneficiare della riduzione è necessario che il contribuente presenti apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento, allegando idonea documentazione. La scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico per il recupero dei rifiuti urbani prodotti deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

8. Utenze non domestiche prive di allacci e prive di arredo/suppellettili/attrezzature. Per le unità immobiliari classificate in categoria catastale c/2-c/6-c/7 non pertinenza di abitazione e per le Utenze Non Domestiche, prive di allacci al servizio di erogazione di acqua, energia elettrica, gas e servizi telefonici e informatici, nonché prive di arredo/suppellettili e attrezzature, è applicata una riduzione del totale della parte variabile della tariffa. Per beneficiare della riduzione è necessario che il contribuente presenti apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 16, allegando idonea documentazione comprovante lo stato di inutilizzo dei locali.

9. Attività di vendita al pubblico di prodotti in modalità alla spina. Per le utenze non domestiche che svolgono attività di vendita al pubblico di prodotti in modalità alla spina, ad esclusione dei supermercati e della grande distribuzione, è applicata in relazione alla superficie operativa occupata dai distributori di prodotti alla spina una riduzione sulla parte variabile della tariffa nella misura del 30%, elevata al 50% se l'attività commerciale è ubicata all'interno del

Centro Storico di Ponsacco. Per beneficiare della riduzione è necessario che il contribuente presenti apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 16, indicando la superficie operativa occupata dai distributori di prodotti alla spina a cui applicare la riduzione e i riferimenti della denuncia di inizio/variazione attività depositata presso l'ufficio SUAP, nonché allegando la planimetria dei locali.

Art. 19 – Applicazione delle agevolazioni e riduzioni della tassa

1. L'applicazione di riduzioni multiple sulla parte variabile della tariffa avviene con sistema a cascata, con il limite della capienza massima data dal totale della parte variabile della tariffa dovuta.
2. Per le utenze domestiche l'applicazione a cascata di riduzioni/agevolazioni multiple avviene con il seguente ordine: interruzione del servizio, riconoscimento del "Bonus sociale per i rifiuti" di cui all'art. 57 bis, comma 2, del D.L. 157/2019, riduzione per reddito, riduzione per portatori di handicap e invalidi, riduzione per l'utilizzo del biocompost, riduzione per soggetti residenti all'estero, riduzione per le utenze non stabilmente attive, riduzione per i pensionati esteri.
3. Per le utenze non domestiche l'applicazione a cascata di riduzioni/agevolazioni multiple avviene con il seguente ordine: interruzione del servizio, riduzione per l'avvio al recupero, riduzione per l'avvio al riciclo, riduzione per superfici di produzione di rifiuti speciali, riduzione per le utenze non stabilmente attive (attività stagionali), riduzione per concimaia, per attività agricole e riduzione per attività ricettive imprenditoriali.

Articolo 20 - Obblighi di comunicazione per la fuoriuscita dal pubblico servizio di raccolta e per l'avvio al riciclo

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 18 comma 7 del presente Regolamento e conferire al di fuori del servizio pubblico in tutto o in parte i propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune via Posta Elettronica Certificata ai Servizi Tributi, Ambiente e Suap entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, redatta secondo il modello riportato in Allegato 2 al presente Regolamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati:

- a) l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
- b) il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO;
- c) i quantitativi stimati dei rifiuti complessivamente prodotti, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
- d) i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti);
- e) la durata del periodo, non inferiore a due anni, per il quale si intende esercitare l'opzione di uscita dal servizio pubblico;
- f) l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers.

Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti di durata almeno biennale (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

2. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 1 del presente articolo, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

3. Il Comune, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.

4. Le utenze non domestiche che hanno esercitato l'opzione di fuoriuscita di cui all'art. 18 comma 7 del presente Regolamento e che, alla scadenza del periodo biennale previsto dalla legge, intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico per il conferimento dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione tramite Posta Elettronica Certificata al Comune entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

5. Ai fini della riduzione della parte variabile della tariffa le utenze non domestiche di cui all'art. 18 comma 6 e comma 7 del presente Regolamento presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a riciclo o a recupero nell'anno solare precedente, esclusivamente a mezzo di Posta Elettronica Certificata ai Servizi Tributi, Ambiente e Suap. La documentazione deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;
- d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
- f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

6. Per le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo i propri rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 18 comma 6 del presente Regolamento, la riduzione della parte variabile della tariffa è calcolata a consuntivo e comporta l'eventuale rimborso dell'eccedenza pagata o il conguaglio con la successiva bolletta.

7. Per le utenze non domestiche che scelgono di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 18 comma 7 del presente Regolamento, la riduzione della parte variabile della tariffa è applicata in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività ai sensi del comma 5 del presente articolo il Comune provvede al recupero della parte variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

8. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità di rifiuti urbani prodotte. Le dichiarazioni mendaci, salvo più gravi violazioni, saranno sanzionate attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

TITOLO V - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 21 – Riscossione

1. La gestione, l'accertamento e la riscossione, sia spontanea che coattiva, della tassa è effettuata direttamente dal Comune.
2. Il versamento della Tari avviene secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. 241/1997 mediante F24.
3. L'Ente invia ai contribuenti avviso bonario di liquidazione sulla base delle dichiarazioni presentate, nonché degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
4. ***L'Ente emette avviso bonario di liquidazione relativo al periodo gennaio-giugno (acconto), e comprendente l'eventuale conguaglio per i periodi precedenti, tra i mesi di aprile/maggio da pagarsi in due rate scadenti entro al 30 giugno e 31 agosto, sulla base delle tariffe TARI approvate l'anno precedente.***
5. ***L'Ente emette l'avviso bonario di liquidazione relativo al periodo luglio-dicembre (saldo), e comprendente l'eventuale conguaglio per i periodi precedenti, tra i mesi di settembre/ottobre da pagarsi in due rate scadenti entro 31 ottobre e 31 dicembre, sulla base delle tariffe TARI approvate per l'anno di competenza.***
6. È prevista la possibilità di pagamento rateale degli importi dovuti, utilizzando gli appositi modelli F24 allegati al documento di riscossione, ***ovvero in un'unica soluzione.***
7. I termini e le modalità di pagamento sono indicati nell'avviso bonario di liquidazione.
8. Nel caso in cui il Consiglio Comunale non abbia approvato le tariffe relative all'anno di competenza, la tassa è liquidata sulla base delle tariffe in vigore l'anno precedente, con conseguente conguaglio in caso di approvazione delle tariffe successivamente all'emissione dell'avviso bonario di liquidazione.
9. Gli avvisi bonari di liquidazione sono trasmessi presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo e sono corredati dagli strumenti di pagamento offerti dai servizi elettronici in modo da semplificare l'adempimento da parte del contribuente. L'invio degli avvisi ai contribuenti viene effettuato o tramite spedizione come corrispondenza ordinaria, mediante servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, o tramite posta elettronica ordinaria, per i contribuenti che hanno autorizzato il Comune ad utilizzare il proprio indirizzo e-mail per le comunicazioni, o posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso bonario di liquidazione non esime il contribuente dal versare la tassa, restando a suo carico l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione della stessa.
10. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, successive all'emissione dell'avviso bonario di liquidazione, vengono conteggiate nel successivo avviso di liquidazione, anche mediante conguaglio compensativo. In deroga al periodo precedente, l'Ente deve provvedere alla rettifica dell'avviso bonario di liquidazione in caso di dichiarazione di cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dell'immobile.
10. In caso di omesso o insufficiente pagamento dell'avviso bonario di liquidazione è notificato al contribuente un sollecito di pagamento del tributo, da corrispondere in unica soluzione, con spese di notifica a carico del contribuente.
11. In caso di omesso o insufficiente pagamento del sollecito di pagamento, è notificato al contribuente avviso di accertamento esecutivo, da corrispondere in unica soluzione, con applicazione di sanzioni, interessi e spese di notifica a carico del contribuente, da norma di legge.
12. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ***l'Ufficio non procede all'emissione dell'avviso bonario di liquidazione, né all'effettuazione dei rimborsi del tributo,***

qualora la somma dovuta o da riconoscere al singolo contribuente sia inferiore ai dodici (12) euro.

13. L'importo complessivo del tributo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'art. 1 co. 166 della Legge 296/2006. L'arrotondamento nel modello F24 è operato per ogni codice tributo.

Art. 22 – Modalità per la rateizzazione degli avvisi bonari di liquidazione

1. Il Comune garantisce la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate degli avvisi bonari di liquidazione di cui all'art. 21 comma 4 del presente Regolamento, nei seguenti casi:

- a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente;
- c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

2. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte del contribuente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nell'avviso bonario di liquidazione. L'Ente provvederà in tale caso ad allegare all'avviso bonario di liquidazione i modelli F24 per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

3. L'importo della singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari a cento (100) euro.

4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorati degli interessi nella misura legale.

Art. 23 - Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 24 – Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

- a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 o 117-bis del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

Art. 25 – Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, l'Ente considera come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
4. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione del tributo, devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
5. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.
6. Qualora il funzionario responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
7. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi nella misura legale e delle spese di notifica.

Art. 26 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'avviso di liquidazione ovvero il ruolo coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D. Lgs. 546/92, il contribuente, entro sessanta (60) giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado.
2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso.
3. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al D. Lgs. n. 218/1997.

Art. 27 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 24, comma 1 del presente Regolamento, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 100,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.
5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.
6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente Regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 28 - Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, entro il termine di sessanta (60) giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, coattivamente secondo le modalità consentite dall'ordinamento Statale vigente e dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

Art. 29 – Richiesta di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare richiesta di rettifica degli importi versati e non dovuti entro il termine di cinque (5) anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rettifica degli importi addebitati deve essere presentata a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune di Ponsacco e/o disponibile presso la sede dell'Ente o compilabile online. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi delle utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo e codice dell'utenza, coordinate bancarie e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
3. Qualora le verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica evidenzino un credito a favore del contribuente, il Comune provvede attraverso le seguenti modalità:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine di 120 giorni lavorativi tra la data di ricevimento della richiesta e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.
4. L'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile se inferiore a cinquanta (50) euro.
5. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.
6. Il rimborso del tributo può avvenire mediante compensazione tra debito e credito sia dello stesso tributo sia relativamente a tributi differenti, nonché sia con riferimento alla stessa annualità che ad annualità differenti, a condizione che non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso e che il credito sia certo, determinato ed esigibile, a norma dell'art. 24 bis del Regolamento Generale delle Entrate del Comune.
7. Rimane fermo il termine per la conclusione del procedimento di rimborso, di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza ai sensi dell'art. 1 co. 164 L. 296/2006.

Art. 30 – Richieste scritte di informazioni e reclami

1. Il contribuente può presentare richieste scritte di informazioni e proporre reclami.
2. Le richieste scritte di informazioni e i reclami devono essere presentate a mezzo posta, via e-mail o mediante sportello fisico e online, compilando gli appositi moduli scaricabili dalla home page del sito internet del Comune di Ponsacco e/o disponibili presso la sede dell'Ente o compilabili online. Sono comunque valide le richieste e/o i reclami inviati senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi delle utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo e codice dell'utenza).
3. Qualora l'utente indichi nel proprio reclamo ovvero nella richiesta scritta di informazioni un recapito di posta elettronica, il Comune utilizza in via prioritaria tale recapito per l'invio della risposta motivata.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31- Norme finali

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti il tributo comunale su rifiuti e servizi, si applicano le disposizioni di legge Statale e del vigente Regolamento delle entrate. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 32 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2026.

ALLEGATO 1) - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Banche e istituti di credito, studi professionali
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di Antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club